



COMUNE DI GUDO

Tel. 091/850 50 40


Fax 091/850 50 42

www.gudo.ch

comune@gudo.ch

REGOLAMENTO COMUNALE

ACQUA POTABILE



Compiti e organizzazione

Art. 1

Scopo, campo d'applicazione e diritto di privativa

1. Il presente Regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle installazioni comunali di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile come pure l'organizzazione dell'Azienda comunale acqua potabile (in seguito denominata brevemente Azienda) e i rapporti con gli utenti.
Sono riservate le disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.
2. Il Comune, e per esso l'Azienda, ha il diritto di privativa per la fornitura di acqua potabile e industriale per uso pubblico e privato, nel suo comprensorio di distribuzione alle condizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 2

Base legale

L'Azienda comunale acqua potabile è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (in seguito denominato brevemente LMSP) del 12 dicembre 1907 e delle relative modifiche del 15 dicembre 1981 e 10 marzo 1998.

Art. 3

Competenza e compiti del Comune

Il Comune tramite l'Azienda costruisce, esercita e mantiene l'impianto dell'acquedotto, tenuto conto delle prescrizioni federali e cantonali.

L'Azienda è un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale ed è amministrata dal Municipio, separatamente ed in modo distinto dagli altri rami della gestione comunale.

Art. 4

Organi dell'Azienda

Organi dell'Azienda sono:

- a) il Consiglio comunale;
- b) il Municipio;
- c) la Commissione di revisione.

Art. 5

Competenze e compiti degli organi dell'Azienda

- a) Del Consiglio comunale:
- approva il regolamento dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
 - approva il preventivo per le spese d'esercizio e per le spese straordinarie;
 - approva il consuntivo;
 - stabilisce gli onorari degli impiegati.
- b) Del Municipio:
- amministra l'Azienda;
 - rappresenta l'Azienda di fronte ai terzi e in giudizio per gli oggetti dell'Azienda stessa;
 - presenta il preventivo e il consuntivo delle spese al Legislativo comunale in concomitanza, di regola, con quelli del Comune;
 - designa il capo dicastero, la direzione tecnica, il segretario con compiti amministrativi, l'addetto e il suo supplente con compiti di sorveglianza dell'acquedotto;
 - fissa le mansioni degli impiegati in un capitolato separato;
 - allestisce i regolamenti da sottoporre per approvazione al Legislativo comunale;
 - stabilisce e approva mediante ordinanza le tasse e le tariffe;
 - approva le domande per nuovi allacciamenti privati o per il rifacimento di quelli esistenti;
 - delibera, giusta la LMSP, lavori o forniture richiesti per l'esercizio dell'Azienda;
 - esamina e ratifica il rapporto annuale del capo dicastero;
 - sorveglia l'applicazione del sistema d'assicurazione della qualità (controllo autonomo);
 - emana le direttive e rilascia le autorizzazioni per gli installatori.
- c) Della Commissione di revisione:
- la commissione della gestione del Consiglio comunale funge da commissione di revisione, il cui compito è quello di esaminare il bilancio dell'Azienda e di rassegnare un rapporto.

Impianti di approvvigionamento e distribuzione comunali

Art. 6

Dimensionamento degli impianti Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore.

Art. 7

- Piano generale di distribuzione**
1. Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione.
 2. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide prevalentemente con quello della zona edificabile e delle residenze primarie indicate nel piano regolatore.
 3. Al di fuori della zona edificabile e delle residenze primarie l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti.
 4. È data facoltà al Municipio di concedere l'estensione dell'acquedotto fuori dei limiti edificabili di piano regolatore ma a determinate condizioni da stabilire mediante convenzione.

Art. 8

- Rete di distribuzione**
1. La rete di distribuzione comprende le condotte posate di regola su area pubblica che consentono il trasporto dell'acqua dai serbatoi alle installazioni ad essa collegate come pure alle bocche antincendio.
 2. Le condotte di distribuzione fanno parte dell'impianto di base e vengono posate secondo i piani di azionamento e in conformità al piano generale di distribuzione.

Art. 9

- Installazione, manutenzione e sorveglianza**
1. La costruzione, la manutenzione e la sorveglianza degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.
 2. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte di distribuzione. Esse devono essere installate in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera per l'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Art. 10

- Idranti**
1. Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti.
 2. Esso si assume le spese per gli idranti e per i loro allacciamenti alle rispettive condotte di distribuzione.
 3. Gli idranti e gli impianti che alimentano quest'ultimi devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili ai pompieri.
 4. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
 5. L'azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro corrispondente rifusione delle spese da parte del Comune.

Art. 11

Azionamento degli idranti e delle saracinesche Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

Art. 12

- Utilizzazione dei sedimi privati**
1. Ogni proprietario od utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla necessità di manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e al tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti, il tutto nel rispetto dei legittimi interessi del proprietario. È fatta riserva per gli art. 676 e 742 CCS.
 2. Il diritto di passo può essere iscritto al registro fondiario a spese dell'avente diritto.
 3. Il proprietario del fondo è tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare nuovi alberi ad alto fusto nelle immediate vicinanze delle condotte.

Allacciamenti di stabili e fondi

Art. 13

Definizione L'allacciamento di uno stabile o di un fondo non edificato è costituito dal tronco di condotta che raccorda la stazione di controllo (o entrata) dello stabile o del fondo alla rete di distribuzione.

Art. 14

Allacciamento generalità

1. Di regola, ogni stabile o ogni fondo possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento a più stabili o proprietà.
2. Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Art. 15

Tracciato e caratteristiche

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri del proprietario.

Art. 16

Esecuzione e caratteristiche tecniche

1. L'allacciamento e meglio il collegamento tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura (passaggio murale compreso) è di regola realizzato dall'Azienda o dai suoi mandatari.
2. L'esecuzione e i materiali usati devono essere in conformità alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua potabile della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SIGA).
3. Lo scavo per la condotta di allacciamento deve avere una profondità minima di 1 m. e una larghezza minima di 0.6 m. Eventuali deroghe vengono concesse solo dall'Azienda.
4. Abrogato
5. Ogni nuovo allacciamento dev'essere provvisto di un organo di chiusura (saracinesca d'entrata) installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area di dominio pubblico a confine con la proprietà privata e di un pezzo speciale in caso di attraversamento di muri o pareti. L'organo di chiusura del tipo carrozzabile deve essere accessibile in ogni momento e azionabile da sopra il terreno.
6. Le condotte dei nuovi allacciamenti di stabili devono avere un calibro minimo di 1¼ pollice Gas (diametro interno 32 mm). Fanno eccezione gli allacciamenti di poca importanza per i quali il diametro di attacco verrà stabilito dall'Azienda.
7. Qualora l'Azienda per motivi tecnici esigesse la posa di una tubazione del diametro superiore al previsto, essa si farà carico della spesa relativa al maggior costo.

Art. 17

Acquisizione dei diritti di attraversamento L'eventuale costituzione di diritti di attraversamento necessari su fondi appartenenti a terzi compete al proprietario del fondo oggetto dell'allacciamento il quale deve provvedere ad iscrivere le relative servitù al registro fondiario a proprie spese.

Art. 18

Proprietà d'allacciamento Il tronco di allacciamento su area di dominio pubblico e l'organo di chiusura, anche se questo è situato su sedime privato, vengono rilevati in proprietà dall'Azienda senza alcun indennizzo. La parte successiva della condotta appartiene invece al proprietario del fondo privato.

Art. 19

Collaudo della condotta di allacciamento Abrogato

Art. 20

- Manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, obbligo di avvertimento**
1. La manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento avviene a cura dell'Azienda o dai suoi mandatari, ed eseguita secondo le direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acqua (SIGA).
 2. Le spese relative alla manutenzione del tronco di allacciamento su sedime pubblico vengono assunte dall'Azienda, mentre i costi per la parte successiva della condotta sono a carico del proprietario del fondo.
 3. L'Azienda dev'essere immediatamente informata di eventuali danni all'allacciamento. L'utenza è tenuta a comunicare all'Azienda ogni avaria o perdita che dovesse constatare alla condotta di allacciamento prima del contatore o eventuali anomalie nella fornitura. In caso di comprovato ritardo saranno applicate le penali previste dal presente Regolamento. L'acqua perduta sarà fatturata secondo valutazione dell'Azienda.
 4. Se, per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da precludere entro breve scadenza l'efficienza del condotto, l'Azienda ne imporrà la sostituzione e le spese relative saranno a completo carico dell'utente.
 5. Nel caso in cui l'utente chiede la sostituzione o lo spostamento del suo allacciamento, le spese relative

saranno a completo carico dell'utente.

6. È in ogni caso proibito all'utente e agli installatori di manomettere tubazioni o impianti precedenti il contatore.

Art. 21

Messa fuori esercizio La messa fuori esercizio di un allacciamento viene eseguita dall'Azienda che provvede alla separazione del tronco della condotta di distribuzione, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

Art. 21a)

Catasto degli impianti

1. L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza dell'Azienda. I proprietari di installazioni dell'acqua potabile devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni richieste e permettere l'accesso alle proprietà nonché collaborare con gli incaricati comunali.
2. Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti, la documentazione concernente le condotte va consegnata al momento della visita per la concessione del permesso di abitabilità e più precisamente:
 - a) planimetria (scala 1:500 o 1:1000)
 - b) piano di situazione con indicata la condotta, le saracinesche, il relativo diametro e materiale (scala 1:100).
3. L'obbligo della consegna incombe al proprietario del fondo o al suo rappresentante. Le spese per l'allestimento della documentazione da consegnare sono a carico dell'obbligato.
4. Per le costruzioni esistenti, se il proprietario del fondo non disponesse di documentazione attendibile, ritenuto che gli elementi possono essere misurati, il rilevamento dei dati necessari viene effettuato dall'Azienda nell'ambito dell'allestimento del catasto degli impianti privati. A carico del proprietario del fondo è posto un contributo unico compreso tra un minimo di fr. 100.00 a un massimo di fr. 500.00.
5. Nel caso il rilievo degli impianti non fosse possibile e si rendessero necessarie ulteriori verifiche, i relativi costi effettivi saranno a carico del proprietario.
6. Le spese per la trascrizione dei dati nel catasto degli impianti privati sono a carico del Comune.

Stazione di controllo, impianti interni

Art. 22

Definizione, proprietà

1. L'impianto interno di uno stabile o di qualunque altro utilizzatore ha inizio dalla stazione di controllo.
2. L'impianto interno e la stazione di controllo (o entrata), eccetto il contatore di proprietà dell'Azienda, appartiene al proprietario del fondo privato.

Art. 23

Esecuzione e caratteristiche tecniche

1. L'esecuzione, la modifica e il rinnovo delle installazioni interne deve essere in conformità alle direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua potabile della Società Svizzera per l'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA). I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.
2. I lavori di installazione della stazione di controllo potranno essere iniziati solo dopo la concessione dell'autorizzazione dell'allacciamento da parte dell'Azienda.
3. La **stazione di controllo** (o entrata) di qualunque allacciamento, è composta dal seguente equipaggiamento base:
 - da un rubinetto di entrata prima del contatore, situato in modo da essere facilmente manovrabile e a disposizione dell'Azienda;
 - dal contatore, messo a disposizione dall'Azienda, che dovrà essere posato secondo le indicazioni del fornitore in luogo asciutto (di regola fuori dal locale riscaldamento), di facile accesso, protetto dal gelo e da ogni altro fattore di eventuale deterioramento. La sua ubicazione dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e senza difficoltà;
 - da un rubinetto dopo il contatore in assenza di un organo di chiusura dell'installazione interna nelle immediate vicinanze;
 - di una valvola di ritenuta installata dopo il contatore.
4. L'installazione della **valvola di ritenuta è obbligatoria** per qualsiasi allacciamento (anche per gli allacciamenti agricoli e quelli provvisori di qualsiasi natura, come cantieri edili, ecc.).

5. La valvola di ritenuta deve essere omologata dalla SSIGA.
6. In casi particolari, dove necessita, va posato un riduttore di pressione. È consigliata l'installazione di un filtro, di un manometro e di un rubinetto di scarico situato nella parte più bassa dell'impianto.
7. Per allacciamenti agricoli, senza fabbricato, è richiesta la costruzione di una camera per la stazione di controllo all'inizio della proprietà, in prossimità dell'allacciamento. L'ubicazione sarà concordata tra l'Azienda e il proprietario. La dimensione (superficie) della camera non deve essere inferiore a ml 0.7 X 0.9. Quest'ultima dovrà essere munita da un coperchio di facile apertura. La stazione di controllo deve essere protetta dal gelo.
8. Per gli allacciamenti già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la posa della valvola di ritenuta di un tipo omologato dalla SSIGA e dove necessita un riduttore è pure obbligatoria.
9. L'adeguamento degli impianti esistenti alle direttive dell'Azienda e della SSIGA è d'obbligo e deve essere eseguito entro il termine fissato dal Municipio.
10. Per la messa a terra sono da osservare le prescrizioni della SSIGA e dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE).
11. Il Municipio può definire mediante ordinanza municipale dettagli tecnici relativi all'allacciamento.

Art. 24

Controllo degli allacciamenti

L'Azienda esegue il controllo di ogni installazione fino alla valvola di ritenuta prima della messa in esercizio.

L'Azienda non assume, con il controllo, garanzia alcuna per i lavori eseguiti o per gli apparecchi posati dall'installatore. La tassa di controllo è a carico del proprietario del fondo.

Art. 25

Controlli successivi

1. L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne previo avviso (vedi anche art. 47).
2. In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'Azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di acqua, con

preavviso scritto.

Art. 26

Manutenzione Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Art. 27

Impianti di trattamento dell'acqua

1. Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall' Ufficio federale di sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.
2. Per l'installazione, la posa o la modifica di impianti di trattamento collegati alla rete di distribuzione pubblica, deve essere fatta richiesta di autorizzazione, rispettivamente notifica, al Laboratorio Cantonale d'Igiene.
3. Chi per usi speciali, necessita di una composizione chimica particolare dell'acqua, per uso non potabile deve provvedere per suo conto ed a proprie spese, all'installazione del relativo impianto.

Art. 28

Pericolo di gelo Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati.
L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

Fornitura dell'acqua

Art. 29

Modo di erogazione. Estensione dell'acquedotto

1. La distribuzione dell'acqua potabile comunale avviene nei modi seguenti:
 - a) a deflusso illimitato cioè a discrezione: per i servizi pubblici del Comune, quali fontane, edifici comunali, idranti per caso di incendio o altri usi;
 - b) deflusso misurato con contatore: per gli usi domestici, aziende agricole, industriali e commerciali, per l'irrorazione di aree private e l'alimentazione di piscine;
 - c) a deflusso forfetario per casi particolari come cantieri edili e per altri usi temporanei.
2. L'Azienda distribuisce l'acqua per gli usi domestici ed artigianali nel suo comprensorio di distribuzione e

secondo la capacità dei suoi impianti, alle condizioni del presente Regolamento ed alle vigenti condizioni tariffarie.

3. L'Azienda assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.
4. L'irrigazione in grandi colture e l'alimentazione di piscine è possibile solo in funzione delle disponibilità.
5. I casi particolari non contemplati nel presente Regolamento sono esaminati di volta in volta dal Municipio.

Art. 30

Obbligo di allacciamento. Captazioni private preesistenti

1. I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'Azienda a meno che dispongano di impianti propri conformi alle prescrizioni.
2. Eventuali captazioni private preesistenti sono riconosciute come diritto acquisito a favore dei beneficiari attuali.
3. Per l'uso domestico l'acqua deve soddisfare i requisiti di potabilità. L'Azienda si riserva il diritto di far controllare la potabilità a spese del proprietario ogni qualvolta lo ritenesse giustificato.
4. Le condotte degli acquedotti privati **devono essere separate** da quelli della rete di distribuzione dell'Azienda. È assolutamente vietato ogni collegamento tra rete privata e rete dell'Azienda.

Art. 31

Captazione dell'acqua dal sottosuolo

1. La costruzione e l'esercizio di pozzi privati di captazioni d'acqua sono concesse quali deroghe al diritto di privativa del Comune nella fornitura di acqua qualora sia provato il bisogno di un forte consumo ed a motivo della sua ubicazione che l'Azienda non è in grado di soddisfare.
2. Per la captazione privata dell'acqua dal sottosuolo occorre l'autorizzazione dell'autorità cantonale, previo preavviso del Municipio. Sono comunque riservate le norme della legislazione cantonale in materia di captazione delle acque.
3. Per l'uso domestico l'acqua pompata deve soddisfare i requisiti di potabilità. L'Azienda si riserva il diritto di far controllare la potabilità a spese del proprietario ogni qualvolta lo ritenesse giustificato.
4. Le condotte degli acquedotti dei pozzi privati **devono**

essere separate da quelli della rete di distribuzione dell'Azienda. È assolutamente vietato ogni collegamento tra rete privata e rete dell'Azienda.

Art. 32

Fornitura ad altri Comuni Le richieste di fornitura ad altri Comuni vengono esaminate dal Municipio. La relativa concessione viene regolata da una convenzione da stipulare col Comune beneficiario ed approvata dal Consiglio comunale.

Art. 33

Fornitura a utenti fuori Comune Concessioni a proprietà fuori Comune possono essere accordate a giudizio del Municipio alle condizioni del presente Regolamento.

Art. 34

Garanzia della fornitura e delle caratteristiche dell'acqua In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza alla pressione della rete. L'Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza, alla temperatura e alla regolarità della pressione.

Art. 35

Limitazione della fornitura

1. Gli organi dell'Azienda dell'acquedotto possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:
 - per forza maggiore;
 - disturbi d'esercizio;
 - carenza d'acqua;
 - lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.
2. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.
3. L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno, ad eccezione dei casi di provata negligenza o inadempienza, e non libera l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.
4. Si richiama il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in recipienti (vasche di lavatoi, fusti di cantiere, fosse di liquame, contenitori di preparati antiparassitari, solventi o sostanze chimiche, ecc.) contenenti liquidi o residui impuri o velenosi, per escludere l'aspirazione di tali impurità nelle tubazioni

dell'acqua potabile durante l'interruzione della fornitura d'acqua.

5. In caso di siccità o per ragioni tecniche e/o allorquando l'acqua non è sufficiente per gli usi domestici e pubblici, si può sospendere o limitare l'uso dell'acqua per le piscine e per tutti quei servizi non domestici. Anche per queste interruzioni non è concessa indennità alcuna.

Art. 36

Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri

La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione dell'Azienda.

Art. 37

Fornitura d'acqua scopi speciali. Prelievi di punta

1. Gli allacciamenti di piscine, di installazioni per raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendio (Sprinkler od altri), di irrigazione e per l'uso industriale necessitano di speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure di assoggettarla a condizioni speciali.
2. È esclusa l'utilizzazione di acqua potabile per il funzionamento di pompe termiche.
3. La fornitura d'acqua ad aziende con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo forma oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari.

Art. 38

Piscine

1. La concessione dell'acqua per l'alimentazione di piscine di oltre 5 metri cubi, è subordinata alla condizione che esse siano munite di impianto di circolazione e di rigenerazione dell'acqua.
2. Il riempimento deve essere preventivamente notificato all'Azienda, che stabilirà il giorno e l'ora dell'esecuzione di tale operazione, tenuto conto degli altri impianti del genere allacciati all'acquedotto e delle necessità della rimanente utenza.

Rapporti con l'utenza

Art. 39

Domanda di allacciamento

1. Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'Azienda una domanda di allacciamento.
2. La domanda per la concessione d'acqua deve essere inoltrata sull'apposito formulario messo a disposizione dell'Azienda al richiedente. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni minime:
 - scopo dell'impiego dell'acqua (uso domestico, agricolo, per cantieri ecc.);
 - il nome dell'esecutore delle installazioni interne;
 - omissis...(invariato)
3. Abrogato

Art. 40

Premesse per la fornitura dell'acqua

1. L'allacciamento alla rete di distribuzione come pure il prelievo di acqua implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni d'attuazione e delle condizioni tariffarie.
2. L'Azienda esegue l'allacciamento dopo che l'installatore autorizzato ha trasmesso all'Azienda l'avviso di impianto terminato. Con questo avviso l'installatore autorizzato attesta implicitamente che l'installazione è conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.
3. L'allacciamento e la fornitura dell'acqua sono subordinati alla consegna della documentazione tecnica richiesta in sede di domanda di allacciamento aggiornata e dei piani di rilievo esecutivi.

Art. 41

Responsabilità dell'utente

L'utente risponde nei confronti dell'Azienda per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art. 42

Dovere d'informazione

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto all'Azienda corredate dai relativi progetti e piani di esecuzione.

Art. 43

Trapassi di

1. I trapassi di proprietà devono essere notificati a cura del

- proprietà** vecchio proprietario all'Azienda per iscritto. Sino al momento della notifica il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate.
2. In caso di decesso dell'utente gli eredi subentrano nei diritti ed oneri.

Art. 44

Divieto di cessione d'acqua È vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'Azienda. È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore.

Art. 45

Prelievo abusivo Chi preleva acqua, senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente.

Art. 46

Disdetta L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'Azienda per scritto almeno con un mese di anticipo. L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

Art. 47

Diritto di ispezione

1. L'Azienda, per mezzo di un suo delegato, ha diritto di accedere liberamente, previo avviso, alle proprietà private, nelle quali esiste un impianto di acqua potabile, allo scopo di controllare e verificare se le installazioni siano in consonanza col presente Regolamento.
2. Ad ogni rifiuto da parte del proprietario o locatario, al libero accesso di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di acqua, con preavviso scritto.

Contatori

Art. 48

- Posa**
1. La fornitura ed il conteggio dell'acqua, con la modalità d'erogazione a flusso misurato, avvengono secondo il consumo misurato dal contatore.
 2. Il contatore, di proprietà dell'Azienda, viene messo a disposizione da quest'ultima, che ne cura la manutenzione ed è posato a spese dell'utente

dall'Azienda o da un installatore autorizzato.

Art. 49

Responsabilità L'abbonato è responsabile di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non può apportare o fare apportare modifiche al contatore.

Art. 50

Ubicazione L'ubicazione del contatore (vedi art. 23) viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa.

Art. 51

- Prescrizioni tecniche.
Calibro**
1. Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda in funzione del consumo medio giornaliero e della presunta punta massima di erogazione indicata nella domanda di allacciamento dell'utente.
 2. In caso di aumentato consumo per cause varie, la sostituzione del contatore con uno di maggior calibro avviene d'ufficio, a spese dell'abbonato, che dovrà pure sopperire a quelle della sistemazione della condotta.

Art. 52

Misurazione L'Azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del $+ - 5\%$, le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e rimontaggio saranno a carico della parte in errore.

Art. 53

- Disfunzioni**
1. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda.
 2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base alla media degli ultimi due anni precedenti.
 3. L'utente non può chiedere nessuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno dopo il contatore.
- Sono riservati gli art. 24, cpv. 4 e 127 del CO (prescrizioni di

10 anni), come pure le vigenti norme di diritto amministrativo.

Art. 54

Sotto-contatori Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

Installatori autorizzati

Art. 55

Autorizzazione per installazioni

1. Gli installatori che intendono eseguire dei lavori devono essere in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Municipio che stabilisce le relative direttive.
2. L'autorizzazione viene rilasciata solo agli installatori con formazione professionale completa del ramo e che si obbligano a osservare in tutte le parti le prescrizioni del presente regolamento e sono al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti ticinesi.
3. Abrogato
4. L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo
5. all'installatore che non si attiene alle prescrizioni regolamentari e alle direttive dell'Azienda.

Finanziamento

Art. 56

Autonomia finanziaria La costruzione e l'esercizio dell'Azienda dell'acquedotto è di principio autosufficiente. La copertura delle spese è garantita da:

- taxa di allacciamento;
- tariffe di utilizzazione;
- taxa noleggio contatori;
- taxa di collaudo;
- taxa di cantiere;
- taxa di uso pubblico;
- sussidi ufficiali;
- contributi di migliona;
- fatturazione di prestazioni speciali;
- altre partecipazioni di terzi.

Art. 57

Tariffario Il Municipio è l'autorità competente per determinare ed applicare le relative tariffe. Esso fissa le singole tasse mediante ordinanza municipale tenendo conto dei seguenti valori:

• **Tassa di allacciamento**

Per l'allacciamento all'acquedotto e alle relative installazioni è prelevata una tassa di allacciamento unica.

- uso domestico, commerciale ed industriale: fr. 1.-- al mc in base al volume del fabbricato, ritenuto un minimo di fr. 1000.-- ed un massimo di 2000.--
- uso agricolo: minima fr. 150.-- e massima fr. 300.--.

• **Tassa di utilizzazione**

La tassa di utilizzazione è suddivisa in tassa base e tassa di consumo.

- tassa base: minima fr. 50.-- e massima fr. 200.--, dovuta nel caso in cui il consumo da fatturare non dovesse raggiungere l'importo minimo fissato.
- tassa di consumo al mc: minima fr. 1.50 e massima fr. 3.--.

Il consumo per uso agricolo viene conglobato con quello dell'economia domestica, se esistente.

• **Tassa noleggio contatore**

L'Azienda preleva una tassa annuale per il nolo del contatore così stabilita:

- diametro fino a 1¼ fr. 30.--
- diametro da 1¼ a 2 fr. 40.--
- diametro oltre 2 fr. 100.--

• **Tassa di collaudo**

Per ogni collaudo l'Azienda preleva una tassa da un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 100.--

• **Tasse di cantiere**

L'azienda preleva la tassa per il consumo di acqua potabile durante la costruzione, senza il contatore. La tassa

corrisponde a fr. 0.10 il mc del fabbricato ritenuto un minimo di fr. 100.-- ed un massimo di fr. 2500.--.

Art. 58

Prestazioni speciali Per prestazioni speciali dell'Azienda, come la fornitura all'ente pubblico (ad esempio quelle per fontane ornamentali, centro civico comunale, ecc.), il Comune versa all'Azienda un contributo conveniente.

Art. 59

Casi speciali Per casi speciali non disciplinati nel presente Regolamento la tassa per l'autorizzazione è fissata dal Municipio secondo l'entità della concessione.

Art. 60

Spese per le condotte di adduzione e di distribuzione. Contributi di miglioria

1. Le spese di posa delle condotte di adduzione e di distribuzione vengono di regola sopportate dall'Azienda.
2. I proprietari ai cui fondi derivano vantaggi da opere eseguite dall'Azienda devono contribuire alle spese conformemente alle disposizioni della legge sui contributi di miglioria.

Art. 61

Costi di allacciamento I costi della condotta di allacciamento con l'organo di chiusura (saracinesca d'entrata) e il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione (T compreso) e le relative opere di sterro, la stazione di controllo composta da un rubinetto d'entrata e valvola di ritenuta (il contatore viene fornito dall'Azienda) sono a carico del proprietario del fondo.

Art. 62

Fatture. Modalità di prelievo delle tasse e scadenze

1. La fattura dell'Azienda comunale acqua potabile è parificata ad un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 della Legge esecuzione e fallimenti (LEF).
2. Le tasse di utilizzazione ricorrenti sono incassate annualmente dall'Azienda. È data facoltà all'Azienda di emettere una richiesta d'acconto.
3. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla loro emissione. Trascorso tale termine viene conteggiato un interesse di mora, al tasso uguale a quello stabilito dalle imposte comunali.

Art. 63

- Esecuzione**
1. Se un utente è in ritardo con il pagamento, l'Azienda gli indirizza una sollecitatoria scritta, intimandogli il termine di 10 giorni per regolare la pendenza. Trascorso tale termine procederà per via esecutiva.
 2. In caso di esecuzione infruttuosa, l'Azienda può disporre per le interruzioni della fornitura, garantendo tuttavia il minimo vitale di erogazione dell'acqua.

Disposizioni penali e finali

Art. 64

- Infrazioni** Le infrazioni al Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile e alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe da fr. 100.-- a fr. 2'000.--. Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Art. 65

- Contestazioni e procedure**
1. Contro le decisioni e le disposizioni dell'Azienda è data facoltà di reclamo al Municipio per iscritto entro 15 giorni dalla notifica.
 2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Dipartimento delle istituzioni nei modi e nei termini previsti dalla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
 3. Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale d'igiene.

Art. 66

- Adattamento impianti esistenti** Tutti gli impianti privati già esistenti devono essere uniformati alle disposizioni del presente regolamento entro il termine che sarà stabilito dal Municipio.

Art. 67

- Norme abrogative** Il presente Regolamento sostituisce e annulla il "Regolamento azienda comunale acqua potabile" del 1. gennaio 1983, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 68

Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2000
previa approvazione da parte del Consiglio comunale e del
Dipartimento delle istituzioni.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 dicembre 1999.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni il 25 luglio 2000.